

## Speciale rischio Italia

GLI INTERVENTI PER LE IMPRESE



**Procedure convenienti**  
La compensazione  
per i familiari è meno onerosa

**Flessibilità nelle scelte**  
Il genitore potrà destinare i beni  
con maggiore libertà

# Passaggi di azienda semplificati

Modifiche in vista per il patto di famiglia e la quota di «legittima» per i figli

Angelo Busani

Emanuele Lucchini Guastalla

Il decreto sviluppo, in corso di approvazione da parte del Governo, potrebbe contenere alcune novità rilevanti in tema di patto di famiglia e di successione ereditaria "necessaria", vale a dire quell'insieme di regole contenute nel codice civile che tutelano i più stretti congiunti del *de cuius* (coniuge, discendenti e, se mancano costoro, gli ascendenti) con l'attribuzione a loro favore della cosiddetta "quota di legittima", e cioè la quota di patrimonio di cui il defunto non può privare questi suoi familiari né con donazione in vita né con testamento.

Con il patto di famiglia l'imprenditore, durante la propria vita, dona l'azienda familiare a quello dei suoi discen-

enti che egli ritiene essere il soggetto più capace di gestirla in futuro; quest'ultimo, secondo il vigente testo del codice civile, deve contestualmente provvedere a compensare gli altri familiari, a meno che essi vi rinuncino (e non è affatto chiaro se il testo normativo attuale possa esser letto anche nel senso che, a tali compensazioni, possa dar corso direttamente l'imprenditore).

La nuova norma potrebbe dunque finalmente rendere chiaro che la compensazione dei familiari non attribuitari dell'azienda possa essere fatta sia, come oggi accade, dal figlio beneficiario dell'azienda, sia dallo stesso imprenditore: si tratterebbe di un'innovazione di notevole significato, in quanto spesso il figlio "prediletto" non dispone delle risorse suffi-

cienti per tacitare i suoi parenti e quindi non è facile organizzare queste operazioni, se non ricorrendo a fastidiose e impegnative acrobazie (nel caso più frequente ci si prodiga in pratiche di indebitamento del figlio beneficiario dell'azienda il quale, per rendersi finanziabile, deve dare in garanzia gli asset aziendali appena conseguiti).

Un'altra novità in materia di patto di famiglia sarebbe poi rappresentata dall'introduzione della possibilità, per l'imprenditore, di attribuire l'azienda all'erede designato non al momento stesso di stipula del patto, ma da un momento posteriore, e questo anche dopo la morte dell'imprenditore stesso, nominando un terzo amministratore per la gestione dell'azienda nel periodo tra la morte dell'imprenditore e il

momento di subentro del beneficiario: e con ciò venendo incontro a quelle frequenti situazioni nelle quali l'imprenditore intende tenere il comando dell'impresa anche dopo la stipula del patto di famiglia oppure nelle quali l'imprenditore abbia discendenti in tenera età (si pensi al classico caso dei figli di secondo o terzo letto).

Passando alle probabili nuove norme in tema di successione necessaria, la bozza del Dl sviluppo propone l'introduzione del principio in base al quale, se il defunto lascia una pluralità di figli, la quota di legittima loro spettante (1/2/3 se il defunto era vedovo; la metà se il *de cuius* lascia a sé superstiti il coniuge), va ripartita per la metà in tante parti quanti sono i figli e per l'altra metà può essere orientata mediante un testa-

mento ma sempre all'interno della cerchia dei figli. In altri termini, quest'ultima metà può essere attribuita a piacimento del testatore a uno o più figli, senza rispettare il principio oggi vigente della ripartizione in parti uguali tra i figli medesimi.

Ad esempio, posto in 1 milione di euro il patrimonio del *de cuius* e ipotizzando che costui lasci il coniuge e due figli, la quota disponibile è di 250mila euro, la legittima del coniuge è di 250mila euro e ai due figli spettano gli ultimi 500mila euro. La legge attuale vuole che ciascuno dei due figli erediti necessariamente un valore di 250mila euro; per la nuova norma, se è introdotta, si avrebbe l'attribuzione necessaria a ciascun figlio di 125mila euro (per i figli di 250mila euro) e, dei restanti 250mila euro, il testato-

re potrebbe invece disporre a favore di uno solo dei suoi figli (oppure in misura maggiore a favore di un figlio rispetto all'altro figlio).

Ancora, se il defunto, titolare di un patrimonio di 450mila euro, muoia con tre figli ma senza lasciare un coniuge superstito, oggi la disponibile è di 150mila euro mentre la legittima di ciascun figlio è di 100mila euro (per i figli di 300mila euro e cioè 2/3 di 450mila euro). Nel prossimo futuro potrebbe dunque aversi una norma che consentirebbe di limitare le pretese di ciascuno dei tre figli a 50mila euro, lasciando al testatore la possibilità di distribuire a piacimento, anche se pur sempre tra i suoi figli, gli altri 150mila euro, senza osservare il vigente principio di parità di trattamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I punti chiave



**1 TRASFERIMENTO SENZA INCIAMPI**

Il patto di famiglia è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte la proprietà dell'azienda e il titolare di partecipazione societaria trasferisce le proprie quote a uno o più dei discendenti

**3 IMPRENDITORE IN CAMPO**

Con la modifica messa in campo dalla bozza di decreto sviluppo viene stabilito che la compensazione può essere fatta sia dal figlio assegnatario dell'azienda sia dallo stesso imprenditore

**5 LEGITTIMA MENO RIGIDA**

Modificate anche le disposizioni sulla legittima, disciplinata dal Codice civile, ampliando i margini di manovra a disposizione del genitore nella ripartizione dei beni tra i diversi figli

**2 FAMILIARI DA RISARCIRE**

L'obiettivo della disposizione è quello di permettere il passaggio dell'azienda a quello dei figli che è ritenuto più capace di condurre l'attività; serve però la compensazione degli altri familiari

**4 TRASFERIMENTO SUCCESSIVO**

L'imprenditore, secondo le modifiche del decreto sviluppo, potrebbe poi anche assegnare l'azienda all'erede designato non solo al momento della stipula del patto, ma in una fase successiva, anche dopo il suo decesso

**6 DISCREZIONALITÀ ALLARGATA**

Il genitore sarà comunque obbligato a versare la metà della quota di legittima in parti uguali tra i figli, ma sarà libero di destinare, sempre tra i soli figli, l'altra metà dei beni a disposizione a sua scelta

Il caso. I possibili effetti per Berlusconi

## Assetti ridisegnabili per Fininvest

Si aprono i giochi sul futuro assetto della galassia Fininvest. Il fondatore e proprietario Silvio Berlusconi potrà decidere a chi lasciare in eredità fino al 40% del suo impero. Un pacchetto pesante, in grado di ridisegnare completamente i poteri e il controllo. La nuova normativa sull'eredità, allegata al «Dl Sviluppo», avrebbe un impatto significativo sulla struttura azionaria holding del Bi-

sione: un domani il presidente del consiglio avrà la facoltà di mutare pesi ed equilibri della holding, oggi divisa in parti uguali. Se finora è stato il criterio della bilancia a ispirare l'impalcatura societaria, ora si apre uno scenario inedito dove il premier sarà libero di affidare lo scettro a un erede in particolare, scardinando la parità che ora vige.

Attualmente Fininvest è salda-

mente in mano al fondatore: la maggioranza del 63% è di proprietà delle Holding Italiana Prima, Seconda e Ottava, tutte intestate a Berlusconi. Il rimanente 37% della Fininvest è suddiviso equamente tra i suoi cinque figli (con un 7% circa, diretto e indiretto, ciascuno), che però non condividono la stessa madre. La primogenita Marina e PierSilvio sono nati dal matrimonio con Carla

Dall'Oglio; da Veronica Lario, da cui si è separato di recente, sono nati i tre figli più giovani Barbara, Eleonora e Luigi. E se Marina e PierSilvio, che sono ormai quarantenni, hanno già in mano le leve del comando (Marina è presidente di Fininvest e Mondadori; PierSilvio è vice-presidente con deleghe in Mediaset) e del capitale (entrambi hanno una holding cui fa capo il 7% di Fininvest), ai

figli di secondo letto, venticinquenni, è stato aperto il capitale solo di recente (con l'intestazione di una holding che detiene complessivamente il 21% di Fininvest). Con la normativa attuale di quel 60% Berlusconi potrebbe destinare il 20% a chi vuole; la fetta più grossa, il 40%, spetterebbe per legittima ai figli in parti uguali: quindi un 8% ciascuno che li porterebbe a detenere un 15% circa di Fininvest. Con la nuova legge: fatto salvo il diritto sul 20% originario (e rimasto immutato), se ne aggiunge un altro 20%. Il

40% di legittima viene infatti dimezzato: così facendo, l'assegnazione di questa quota sarebbe in grado di modificare il controllo di Fininvest perché metterebbe in minoranza una parte della famiglia. Ipotizzando che vogliono essere favoriti dei figli rispetto ad altri, il tandem Marina-PierSilvio potrebbe, per esempio, arrivare a possedere una maggioranza del 55%; oppure potrebbero essere i tre fratelli Barbara-Eleonora-Luigi a farla da padrone con il 61 per cento.

S.Fi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



shot: santoni.com

MAN CLASSIC | WISEN 7749 | LIMITED EDITION | Milano

Santoni

Diritto dell'economia. Riviste le competenze

## Affidata al collegio sindacale la vigilanza per il decreto 231

Giovanni Negri

MILANO

Tramontata (per sempre?) la grande riforma si punta a rivedere il decreto 231 andando per gradi. E allora a dieci anni dalla sua entrata in vigore, era il 2001, la disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese per reati dei dipendenti trova una prima correzione tra le pieghe del decreto sviluppo. Almeno nella versione sinora disponibile. Si prende così in considerazione l'organismo di vigilanza, la figura che, nell'architettura societaria, è deputata a controllare la corretta applicazione dei modelli che possono mettere al sicuro la società da future, eventuali, sanzioni.

Nel testo viene stabilita una modifica all'articolo 6 del decreto, prevedendo che «nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il siste-

ma dei controlli e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera b)». Un intervento che la relazione spiega avere per obiettivo di permettere l'individuazione di un organismo di vigilanza quando già esistono all'interno della struttura societaria organi di controllo con concentrazione delle funzioni. Una maniera per ottenere anche possibili risparmi di spesa.

La disposizione, che diventa applicabile nel caso lo statuto non preveda nulla di specifico, segue in qualche modo quel progetto di riforma messo a punto dall'Arel, fatto proprio dal ministero della Giustizia, più volte in procinto di essere presentato al consiglio dei ministri, e da tempo dissolti nella nebbia di via Arenula. In quel testo veniva disposta, tra le modifiche al decreto suggerite, una misura specifica per le imprese di piccole dimensioni (per identificarle si faceva riferimento ai criteri che il Codice civile utilizza

LA PAROLA CHIAVE

Organismo di vigilanza

Il decreto 231 del 2001 che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi da dipendenti da cui hanno tratto vantaggio o avuto interesse, ha previsto la figura dell'organismo di vigilanza per la manutenzione, l'aggiornamento e il controllo sulla corretta applicazione dei modelli che possono mettere le imprese al sicuro da contestazioni. Tra i compiti dell'organismo di vigilanza anche l'adeguamento dei modelli ai reati presupposto, la cui lista è in continuo allungamento (da ultimo sono stati inseriti tutti gli illeciti ambientali)

per la redazione del bilancio in forma abbreviata); per loro l'attribuzione del compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli doveva essere affidata a un soggetto interno all'ente in grado di fornire adeguate garanzie di indipendenza.

Se la modifica comporterà un risparmio è da vedere. Di certo si può dire che sinora tutte le ricerche, svolte perlopiù nell'universo delle società quotate, hanno segnalato la ritrosia delle spa a sovrapporre le funzioni del collegio sindacale a quelle dell'organismo di vigilanza. Ma è altrettanto vero che più volte si è levata la lamentela sul proliferare delle figure con funzioni di controllo interno.

Perplesso Iole Anna Savini, avvocato milanese nel direttivo dell'associazione tra i componenti degli organismi di vigilanza: «Ammettere la sovrapposizione tra collegio sindacale e organismo di vigilanza mi sembra un errore. Serve una competenza specifica e un'autonomia che non si può improvvisare. Inoltre vedo il rischio di coincidenza tra la figura del controllato e quella del controllore. Meglio sarebbe affrontare il nodo dell'efficacia dei modelli organizzativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiornamento. Dopo cinque anni di mancato deposito dei bilanci

## Le società inattive escono dal Registro

Valentina Melis

Cancellazione d'ufficio dal Registro imprese per le società di capitali che non depositano il bilancio da oltre cinque anni. E senza passare dal giudice del Registro: lo scioglimento avverrà «con provvedimento del conservatore del registro delle imprese». È questa una delle semplificazioni previste nella bozza del decreto legge sullo sviluppo circolata negli ultimi giorni.

L'obiettivo è quello di fare pulizia nel Registro imprese,

"inquinato" da una folta schiera di società non più attive, e garantire anche una più corretta rappresentazione della realtà economica del Paese. Eliminando, peraltro, una parte degli oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri.

In base alla norma inserita nella bozza del Dl sviluppo, le società di capitali che, all'entrata in vigore del decreto, «non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, né hanno ridenominato il capitale sociale in euro (...), né, limi-

tamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata», hanno presentato la dichiarazione per integrare le risultanze del Registro imprese a quelle del libro soci, «sono sciolte senza nomina del liquidatore, con provvedimento del conservatore del registro delle imprese». Lo stesso conservatore dovrebbe comunicare il provvedimento di cancellazione agli amministratori della società, a cui la norma lascia 60 giorni di tempo «per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività», nonché le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.

Il conservatore, dunque, dopo aver verificato la cancellazio-

ne della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, deve eliminare l'impresa dal Registro.

La semplificazione, caldeggiata anche dalle Camere di commercio, si affianca - come ricorda la relazione illustrativa - alle altre norme per la pulizia del Registro imprese, avviata con il Dpr 247/2004 (per le imprese individuali e le società di persone), con l'ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice civile (per le società di capitali in fase di liquidazione) e con l'articolo 10 della legge 99/2009 (per le cooperative). Si allinea infine con la procedura introdotta dalla manovra d'estate per la cancellazione delle partite Iva non più attive da tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA